MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Schema riepilogativo dei principali provvedimenti emanati in data 8 e 9 marzo 2020 per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Corona Virus (Covid-19)

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 9 marzo 2020

Il provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni introdotte dai precedenti d.P.C.M. del 1°, del 4 e dell'8 marzo che cessano, dunque, di trovare applicazione;
introduce misure che sono efficaci su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, salve diverse ulteriori disposizioni che saranno eventualmente adottate.

Il mancato rispetto delle disposizioni qui di seguito indicate comporta conseguenze perseguibili sotto il profilo penale per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità: **arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro (art. 650 cp)** qualora il fatto non concretizzi un reato più grave.

	Contenimento rafforzato su tutto il territorio nazionale
Note generali	A partire dal giorno 10.03.2020 soppressione della zona Arancione (istituita in data 8.03.2020, dopo l'abolizione delle zone rosse) e creazione di un'area unica "**a contenimento rafforzato**" estesa su tutto il territorio Nazionale
Mobilità delle persone	**Richiamo al senso di responsabilità dei singoli cittadini nell'osservanza dei limitazioni introdotte.** - **Evitare ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale.** - Gli spostamenti potranno avvenire SOLO in tre casi: **i) comprovati motivi di lavoro, ii) casi di necessità, iii) motivi di salute**. - In relazione all'invito al senso di responsabilità, i cittadini sono tenuti a non spostarsi dal proprio comune di residenza, dimora o domicilio, se non nei casi sopra indicati. - Gli interessati potranno comprovare la necessità di spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che dovrà essere resa alle Forze di Polizia durante i controlli. È disponibile un apposito modulo reso disponibile dal Ministero dell'Interno per rendere la dichiarazione (si veda l'allegato). - Potranno essere effettuati dei controlli sulla veridicità della dichiarazione anche ex post. L'eventuale rilascio di una falsa attestazione o dichiarazione potrà essere perseguito penalmente. Ne consegue pertanto che l'interessato dovrà rispondere di mancata osservanza della misura di contenimento (art. 650 cp, salvo che il fatto non costituisca reato più grave) e rilascio di falsa attestazione o falsa dichiarazione (art. 76 D.P.R. N. 445/2000 e art. 495 c.p). - **Resta fermo il divieto assoluto di spostamento dal proprio domicilio per le persone che manifestano sintomi influenzali, che sono in quarantena o che siano risultate positive al Covid19.** - A seguito dell'abolizione delle zone rosse e dell'Area Arancione (istituita in data 08.03) è possibile muoversi in entrata e in uscita da tali zone solo nei tre casi indicati. - I transfrontalieri (con particolare riguardo alla fascia Italia - Svizzera) potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa (fatta eccezione i casi in cui la persona manifesti sintomi influenzali, sia in quarantena, sia positiva al Covid19, in tal caso è fatto divieto assoluto di spostamento dal proprio domicilio). - **La verifica del rispetto delle limitazioni sopra indicate sarà effettuata dalle Forze dell'Ordine attraverso mirati controlli lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema del trasporto (presso aeroporti, stazioni ferroviarie, reti**

	autostradali, aree aeroportuali). - È consentito il rientro verso domicilio, abitazione o residenza con onere di dimostrare le ragioni che consentono lo spostamento con autodichiarazione. - **Il Decreto fa espresso riferimento alla mobilità delle persone fisiche, è pertanto esclusa qualsiasi limitazione allo spostamento delle merci.** - **Il trasporto delle merci rientra, come precisato dalle autorità ministeriali, nei motivi comprovati di esenzione dalle limitazioni (si vedano le note successive), tuttavia il lavoratore dovrà fornire adeguata motivazione,** utilizzando i moduli di autodichiarazione**.** - (Come sotto indicato i datori di lavoro sono invitati a favorire lo smart working e il ricorso a congedi feriali)
Persone con sintomi influenzali o fragili	Problemi respiratori o febbre (37,5) è fortemente raccomandato di rimanere a casa e contattare il proprio medico curante.
Persone in quarantena	Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione.
Attività didattica	Sospesa fino al 3 aprile 2020, se non a distanza, tranne che per le specializzazione/tirocini professioni sanitarie.
Concorsi	Sospesi se non a distanza se non per il personale sanitario.
Congedi personale sanitario	Sospesi.
Modalità di lavoro	Al fine di contenere la diffusione del virus il provvedimento dispone la limitazione degli spostamenti. - I datori di lavoro **promuovono il ricorso a ferie e congedi ordinari.** - **Si raccomanda l'adozione di modalità di lavoro in smart working anche se non prevista da accordi individuali**. - **Meeting a distanza o comunque garantendo la distanza di sicurezza**.
Eventi, manifestazioni, fiere	**Sospesi.**
Attività commerciali	- Esercizi commerciali quali bar e ristoranti aperti solo **dalle 6 alle 18** con rispetto distanza di sicurezza. (Obbligo a carico del gestore di garantire la possibilità di far rispettare le distanze interpersonali) - **Chiusura di musei, teatri, pub, discoteche e locali assimilabili.** - Le altre attività commerciali restano aperte ma con rispetto distanza di sicurezza e accesso con modalità contingentate. Se **non è possibile** garantire l'adozione di tali modalità le attività dovranno rimanere chiuse. - Medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali, outlet) restano chiuse nel weekend. - Negli altri giorni dovranno garantire la possibilità di mantenere le distanze interpersonali. - Palestre, centri sportivi, terme, piscine chiuse.

Chiarimenti dai Ministeri rispetto alle previsioni del DPCM 8 marzo 2020		
Istituzione	**Contenuti**	**Fonte e data agg.**
MIPAAF	I prodotti agroalimentari possono entrare e uscire dai territori interessati dal DPCM. L'attività degli operatori addetti al trasporto merci rientra nella categoria di "esigenza lavorativa"; questi potranno entrare, uscire e spostarsi all'interno dei territori esclusivamente per consegna e prelievo dei prodotti stessi.	Link 8.03.2020
MISE & MAECI	• Transfrontalieri, non sono vietati spostamenti per comprovati motivi di lavoro, da motivare con qualsiasi mezzo, tra cui dichiarazioni rese ai controlli delle forze dell'ordine. Sono esclusi casi di soggetti in quarantena o risultati positivi al virus. • **Merci: possibilità di entrata e uscita dai territori interessati in quanto esigenza lavorativa, riguardante i conducenti dei mezzi di trasporto nelle stesse misure esposte dalla nota del MIPAAF**	Link 08.03.2020
MIT	• **Non è stata imposta alcuna limitazione alla circolazione delle merci nelle e dalle zone indicate dall'art. 1 del DPCM.** • I lavoratori transfrontalieri (in particolare linea di confine Italia – Svizzera) possono continuare le proprie attività se non presentano problemi di salute, siano positivi al virus o sottoposti a quarantena. • Sconsigliati gli spostamenti per motivi di turismo nelle zone indicate dall'art. 1 del DPCM, limitandosi allo stretto necessario, ma turisti italiani e stranieri potranno recarsi in aeroporti e stazioni ferroviarie per fare rientro nelle proprie case. Viene raccomandata la verifica sullo stato di voli e mezzi di trasporto pubblico attraverso gli appositi siti internet. • Su tutto il territorio nazionale, è stato consigliato di osservare le raccomandazioni, cautele e limitazioni indicate dalle autorità sanitarie.	Link 1 Link 2 8.03.2020
Min Giustizia	Rinvio dal 9 marzo di udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia a data successiva al 22/03/2020. Rimangono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati. Sono fatte salve le eccezioni previste dal DPCM e le altre casistiche in ambito civile e penale come enumerate nel comunicato del Ministero.	8.03.2020
MIUR	Sono sospesi eventi e manifestazioni relativi ai 100 giorni dall'Esame di Maturità.	Link 8.03.2020
MiBACT	Sospensione manifestazioni, eventi e spettacoli, inclusi quelli cinematografici e teatrali pubblici e privati. Sospensione dell'apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura.	Link 8.03.2020
Altri Ministeri	Al 8.03.2020, nessuna comunicazione da parte dei ministeri: MEF, Interno, Difesa, Lavoro, Ambiente, Salute, PA, Rapporti Parlamento, Riforme Istituzionali, Pari opportunità, Politiche Europee	08.03.2020